


COMUNE DI COMUNE SANTA MARIA IMBARO
CHIETI

PROVINCIA DI CHIETI



CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

Pratica Edilizia

N. 1192

Anno 90

CONCESSIONE

N. - 21 -

del 27/04/1990

IL SINDACO

Vista la domanda presentata da lla Ditta

ABRUZZO RECUPERI S.r.l.

nat. a il

residente in S. MARIA IMBARO Via Cremonazzo n.

diretta ad ottenere in questo Comune in località Cremonazzo

Via Cremonazzo n. mappale n. 117/e

del foglio n. 2 la concessione di (1) 117/g

Costruzione di un capannone per lavorazione di materia-
li riciclabili.

Visto il progetto esecutivo inerente i lavori di cui sopra:

Visto il parere del Tecnico Comunale in data ;

Visto il parere dell'Unità Sanitaria Locale in data ;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta
del 20/12/1989 N. 16/12;

Visto nulla ostare per quanto attiene l'osservanza delle prescrizioni della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante disposizioni per le costruzioni in zone sismi-
che;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge 6
agosto 1967, n. 765;

Viste le leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 28 febbraio 1985, n. 47 ed ogni altra di-
sposizione nazionale e regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1) Versamento di £. 1.470.318 ccp. n° 0643 del 26/04/1990 U.P. di Lanciano, quale importo totale dovuto.

b) contributo ragguagliato al costo della costruzione, mediante (2) Non dovuto.

Accertata l'osservanza delle disposizioni emanate per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (legge 30 aprile 1976, n. 373, e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 - legge 29 maggio 1982, n. 308 e decreti ministeriali d'attuazione);

Accertata, altresì, l'osservanza delle norme di cui all'u.c. dell'art. 16 ed al 1° c. dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (3);

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere proprietario dell'area o di avere titolo alla concessione;

RILASCIA

a lla Ditta ABRUZZO RECUPERI Srl.
S. MARIA IMBARO Codice fiscale 01496940691

CONCESSIONE

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e polizia locale, in conformità al progetto presentato, redatto da ll'ing. MARROCCO RENATO
Mozzagrogna Codice fiscale MRR RNT 42B26 F785 0

e che in n. 7 Tavole viene allegato alla presente concessione.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte muraria, perché la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali.

CONDIZIONI GENERALI

1. — I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
2. — Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.
3. — Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici.
4. — Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
5. — Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente.
6. — Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
7. — L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
8. — L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei lavori.
9. — È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
10. — Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
11. — Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
12. — Prima dell'inizio dei lavori dovrà esser collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Concessionario - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione - Destinazione d'uso e unità immobiliari consentite.
13. — Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.
14. — Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi, ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (acqua, telefono, energia elettrica ecc.).
15. — Trascorso il termine assegnato per l'inizio dei lavori senza che questi siano stati iniziati, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

CONDIZIONI SPECIALI

AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. R. n. 71 DEL
3-11-1987, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, DE-
VONO ESSERE DEPOSITATI IN D. D. ILICE COPIA
I PROGETTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DA PAR-
TE DEL COMMITTENTE O DEL COSTRUTTORE.

I lavori dovranno avere inizio entro UN ANNO dal 27/04/1990

ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile od agibile entro TRE ANNI
dalla ~~stessa~~ data di inizio lavori.

SANTA MARIA IMBARO li 27/04/1990



IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui è subordinata. Dà atto che il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori decorre dal giorno

Li

E 3 MAG. 1990

IL CONCESSIONARIO

00060 SANTA MARIA IMBARO (CH)
Partita IVA 01406900657